



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.1 VENTIMIGLIESE

ALLEGATO 1 alla determinazione n. _____ del _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO
SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI CON DISABILITÀ
CHE NECESSITANO DI INTERVENTI INTEGRATI (SCUOLA, ASL, COMUNI)
NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 1 – VENTIMIGLIESE

INDICE

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

Articolo 2 – Consistenza del servizio

Articolo 3 – Durata dell'appalto

Articolo 4 – Valore dell'appalto

Articolo 5 – Responsabilità dell'Impresa, Coordinatore del Servizio

Articolo 6 – Modalità organizzative del servizio

Articolo 7 – Pagamenti

Articolo 8 – Revisione periodica del corrispettivo contrattuale

Articolo 9 – Obblighi dell'aggiudicataria

Articolo 10 – Valutazione dei rischi da interferenza e dei relativi costi: DUVRI

Articolo 11 – Personale e clausola sociale

Articolo 12 – Verifiche e controlli

Articolo 13 – Penali e modalità di applicazione delle stesse

Articolo 14 – Divieto di cessione e subappalto del servizio

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

Articolo 16 – Recesso

Articolo 17 – Struttura responsabile

Articolo 18 – Controversie - Foro competente

Articolo 19 – Elezione di domicilio

Articolo 20 – Spese contrattuali

Articolo 21 – Rinvio ad altre norme

Articolo 22 – Riservatezza

Articolo 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento, da parte del Comune di Ventimiglia (di seguito Comune), in qualità di Capofila del Distretto, del servizio di sostegno *all'inserimento* scolastico nel territorio del Distretto Sociosanitario n° 1 Ventimigliese (di seguito DSS1), *che si sostanzierà in attività di educativa scolastica diretta al raggiungimento, da parte degli alunni, delle autonomie possibili.*
2. Gli interventi sono rivolti all'inserimento scolastico nelle scuole dell'obbligo di minori con disabilità, come definita dall' art. 3 della Legge 104/92, che necessitano di interventi integrati (Scuola, Asl, Comuni), residenti nel territorio del Distretto Sociosanitario N. 1 Ventimigliese:
 - n. 1 (Comuni di Ventimiglia, Airole, Olivetta San Michele);
 - n. 2 (Comuni di Camporosso, Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvittorio);
 - n. 3 (Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano, Perinaldo);
 - n. 4 (Comuni di Bordighera, Seborga, Vallebona).

ARTICOLO 2
CONSISTENZA DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono finalizzate a garantire il diritto allo studio dei disabili attraverso il sostegno di operatori nella sfera dell'autonomia, della socializzazione e della comunicazione. Il Servizio prevede:
 - a) sostegno educativo individualizzato per disabili gravi, in possesso della certificazione di cui alla L. 104/92;
 - b) stesura, per i soggetti di cui sopra ed in stretta collaborazione con i competenti Servizi dell'ASL 1 Imperiese ed il personale scolastico, di progetti individuali finalizzati ad un migliore inserimento scolastico o alla valorizzazione/sviluppo delle autonomie possibili (es. comunicazione alternativa aumentativa, linguaggio dei segni, ecc...);
 - c) sostegno all'autonomia in situazioni che richiedano interventi che non necessitano l'affiancamento di figure ad alta specializzazione;
 - d) creazione di laboratori aperti ad una o più classi, oltre che a soggetti con disabilità medio/grave;
 - e) collaborazione con la rete dei servizi pubblici e privati, presenti nel territorio.
2. Le attività dovranno essere svolte in orario scolastico e, per ogni alunno, dovranno essere quelle definite all'interno del progetto individuale (PIA), formulato in sede di Equipe Integrata Disabili.
3. La tabella che segue, illustra le figure professionali richieste ed il monte ore indicativo, suddiviso nelle annualità di vigenza del contratto, con riferimento alle prestazioni sopra individuate:

PROFESSIONALITÀ RICHIESTA		TIPOLOGIA PRESTAZIONE	ORE ANNUE INDICATIVE	
Figura	Inquadramento		1° anno	2° anno
Educatore Professionale	D2	1.a, 1.b, 1.d, 1.e	12.504	12.504
Assistente familiare	B1	1.c	100	100

4. Il monte ore lavorativo per ciascun anno scolastico e per ciascuna figura professionale sarà determinato annualmente in sede di Equipe Integrata Disabili; escludendo, espressamente, un minimo garantito in favore dell'appaltatore, così come un tetto massimo per le prestazioni richiedibili;
5. Tutte le spese che non riguarderanno esplicitamente le ore di educativa scolastica e/o di affiancamento da parte di assistente familiare, saranno a carico dell' impresa appaltatrice (di seguito IA) e/o delle famiglie degli alunni disabili;
6. Il Distretto Sociosanitario comunicherà, entro il 31 luglio, all'aggiudicatario dell'appalto, il monte ore complessivo sul territorio del Distretto Sociosanitario n° 1 Ventimigliese per l'anno scolastico successivo, la suddivisione dello stesso negli Istituti comprensivi, nonché le figure richieste e le ore ad esse assegnate;

7. Le verifiche in itinere sul Servizio verranno svolte in sede di Equipe Integrata Disabili, allargata al Coordinatore del servizio nominato dall'IA ed ai Referenti Scolastici.

NOTA BENE:

- A. La figura dell'Assistente familiare è attivabile, a richiesta del DSS1, in base al PIA riferito ai singoli alunni fruitori, come approvato in Equipe Integrata Disabili; l'eventuale attivazione, non certa, potrà prevedere anche un orario annuo inferiore.
- B. Il riferimento alle prestazioni, che ogni figura professionale dovrà svolgere, non è esaustivo: resta inteso che le attività proprie sono quelle previste dalla normativa vigente.
- C. Il numero delle ore di servizio ha valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione dell'offerta e della determinazione della base d'asta e non costituisce impegno per la stazione appaltante; al contrario potrà essere aumentato dalla I.A. all'interno del Piano Qualitativo di Gestione di cui all'allegato B, fermo restando l'obbligo di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

Non è ammessa la sostituzione, neppure temporanea, di un Educatore con personale di qualifica inferiore; in caso di inadempienza all'I.A. verrà applicato, sulla base dell'art. 13 - "Penali e modalità di applicazione delle stesse" del presente capitolato, il pagamento di penalità.

L'I.A. si impegna a contenere, nei limiti dello stretto necessario, la rotazione del personale addetto al servizio: ciò risulta essenziale, considerata la tipologia dell'utenza a cui è destinato.

Qualora il turn-over del personale impiegato sia eccessivo verrà applicato, sulla base dell'art. 13 - "Penali e modalità di applicazione delle stesse" del presente capitolato, il pagamento di penalità. **Si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento** (inclusi quelli dovuti a dimissioni e/o licenziamenti) **operatore/utente superi il 10% degli abbinamenti annuali totali**, fatte salve particolari situazioni espressamente richieste dall'Equipe Integrata Disabili o con questa concordate. Resta inteso che nel computo non verranno conteggiate sostituzioni temporanee, seppur protraentesi nel tempo (es. malattia, maternità, infortunio, ecc...).

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato l'I.A. è tenuta a fornire i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessario per la pratica erogazione delle prestazioni, garantendone la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e l'efficacia.

**ARTICOLO 3
DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha **durata di 2 (DUE) anni** a decorrere dalla data della stipula del contratto o del verbale di consegna del Servizio.

**ARTICOLO 4
VALORE DELL'APPALTO**

Il **valore** del presente appalto, posto a **base di gara**, è determinato in **€. 578.263,56/biennio**, oltre I.V.A. nella misura di legge (CIG: 9925655D9C).

Non sono ammesse offerte a rialzo.

Per la determinazione dell'importo posto a base di gara sono stati considerati:

1. il numero di ore indicativo, riportato nella tabella di cui sopra;
2. il costo orario, IVA esclusa, relativo alle figure richieste, calcolato in riferimento al vigente CCNL Cooperative Sociali;
3. un aumento pari al 10% per costi generali ed utile d'impresa.

I prezzi unitari di aggiudicazione saranno determinati dalla percentuale di ribasso praticati dall'I.A.

Con tali corrispettivi l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al Servizio

affidato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tali importi sono da ritenersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto e comprensivi di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per l'aggiudicazione del Servizio (quali, a titolo meramente esemplificativo, i costi di viaggio per raggiungere il luogo di svolgimento del Servizio, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni, nonché i costi di organizzazione). Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e le prestazioni previste nel presente capitolato, nessuna esclusa.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Il numero massimo delle ore di servizio ha valore indicativo, ai soli fini della formulazione dell'offerta e della determinazione della base d'asta, e non costituisce impegno per la stazione appaltante; al contrario potrà essere aumentato fino ad un importo massimo non superiore al 20% del valore dell'appalto, a seconda delle esigenze del servizio;

Si precisa che il presente appalto è "a misura", cioè viene riconosciuto un corrispettivo soltanto per le prestazioni effettivamente erogate.

ARTICOLO 5

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA, COORDINATORE TECNICO DEL SERVIZIO

A decorrere dalla data di aggiudicazione, l'I.A. sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio.

L'I.A. si assume, inoltre, tutte le responsabilità per danni nei confronti dell'utenza, nessuna esclusa, nonché nei confronti della Stazione Appaltante.

L'I.A., pertanto, risponderà direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocati dall'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del DSS1.

A tal proposito l'I.A. si impegna a stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, le seguenti polizze: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

L'Assicurazione R.C.T. dovrà garantire il soggetto appaltatore per l'attività da esso svolta per conto della Stazione Appaltante, così come prevista nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

1. la responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio dell'attività svolte per conto dell'I.A.;
2. la responsabilità professionale personale di ogni singolo operatore in possesso dei relativi titoli;
3. come soggetti terzi, gli utenti oggetto dell'intervento.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro, ad Euro 1.500.000,00 per danni ad ogni persona, ad Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Il massimale della R.C.T. professionale del singolo operatore non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere, fra i prestatori di lavoro definiti "dipendente", tutte le figure professionali, gli incaricati, i collaboratori, i prestatori d'opera e simili (anche con rapporti di lavoro precario e/o flessibile) previsti dalle leggi vigenti, eventualmente utilizzati dalla ditta appaltatrice.

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione al danno biologico ed alle malattie professionali.

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore ad Euro 1.000.000,00 per ogni "dipendente" infortunato.

Le coperture assicurative, nei termini richiesti, dovranno avere decorrenza dal giorno di inizio del servizio in oggetto e scadenza alla data stabilita tra il DSS1 e la I.A., quale termine del presente appalto.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Ventimiglia, prima della stipula del contratto.

La I.A. si obbliga ad individuare un proprio incaricato che dovrà costituire il Coordinatore Tecnico per la gestione degli aspetti tecnici, professionali ed amministrativi, legati all'affidamento del Servizio.

Tale figura dovrà avere comprovata esperienza nell'organizzazione e nella gestione del Servizio. Gli oneri relativi saranno a totale carico dell'I.A.

Il Coordinatore Tecnico del servizio dovrà garantire:

- il raccordo sistematico con il Distretto Sociosanitario, relativamente agli aspetti dell'organizzazione generale del servizio;
- la partecipazione alle riunioni periodiche, almeno semestrali, di verifica, coordinamento e programmazione che verranno promosse dal DSS. In ogni caso, l'I.A. è tenuta a redigere e trasmettere al Comune, ogni quadrimestre, una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse;
- il costante raccordo funzionale sul singolo caso, con i referenti del Distretto;
- la partecipazione sua e degli operatori individuati agli incontri in Equipe Integrata Disabili di presentazione, monitoraggio e verifica del Piano Individualizzato di Assistenza (PIA);
- l'immediata sostituzione dei propri operatori, in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.

Il nominativo del Coordinatore Tecnico, nonché i suoi recapiti, dovranno essere comunicati alla Segreteria Tecnica del Distretto Sociosanitario entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica dell'aggiudicazione. In caso di inadempienza il Distretto Sociosanitario si riserva di applicare la penale prevista all'articolo 13 - "Penali e modalità di applicazione delle stesse".

Il Coordinatore Tecnico dovrà garantire la reperibilità, anche per le vie brevi (es. a mezzo di telefono cellulare), in tutti i giorni dell'effettuazione del servizio.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata tempestivamente, e comunque entro 24 ore, all'Ufficio Segreteria Tecnica di Distretto Sociosanitario.

La I.A. si obbliga a comunicare formalmente, entro 24 ore, all'Ufficio Segreteria Tecnica di Distretto Sociosanitario, la sostituzione, anche temporanea, del Coordinatore Tecnico. Sarà cura della I.A. trasmettere il nominativo ed il relativo recapito della persona che subentrerà.

Si richiede che la figura del Coordinatore Tecnico (o di un suo delegato) sia presente sul territorio del DSS1, in modo da garantire un rapporto costante e diretto tra gli Istituti Comprensivi e gli educatori.

In caso di inadempienza, il Distretto Sociosanitario si riserva di applicare le penali previste all'art. 13 - "Penali e modalità di applicazione delle stesse".

**ARTICOLO 6
MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO**

Le modalità organizzative sono quelle di seguito meglio descritte:

Modello organizzativo	
DISTRETTO SOCIOSANITARIO	GESTORE
<ul style="list-style-type: none"> • convoca, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Equipe Integrata per: <ul style="list-style-type: none"> - la verifica del raggiungimento degli obiettivi, definiti nel progetto individuale di ogni alunno inserito nel Servizio progetti individuali - la presa d'atto del progetto individuale, riferito all'anno scolastico successivo; • comunica, all'aggiudicatario dell'appalto, entro il 31 luglio, il monte 	<ul style="list-style-type: none"> • mette a disposizione personale formato per l'attuazione del servizio; • garantisce l'immediata sostituzione dei propri operatori, in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo; • si obbliga a garantire la continuità del servizio, fatti salvi unicamente casi imputabili a cause di forza maggiore programmate (eventi straordinari di interesse cittadino: manifestazioni programmate, feste cittadine, sciopero, ecc...) o non prevedibili; • individua un Coordinatore per ogni aspetto di carattere tecnico, operativo e gestionale relativo allo svolgimento del Servizio ed alla sua programmazione, nonché per qualsiasi comunicazione inerente tali aspetti; • garantisce attraverso il Coordinatore:

<p>ore complessivo sul territorio del Distretto Sociosanitario n° 1 Ventimigliese, per l'anno scolastico successivo, la suddivisione dello stesso negli Istituti comprensivi, nonché le figure educative specialistiche richieste e le ore ad esse assegnate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • convoca, entro il 20 ottobre di ciascun anno, l'Equipe Integrata per la definizione delle ore assegnate per ciascun alunno; • convoca, nel mese di febbraio di ogni anno, l'equipe integrata per eventuali revisioni e nuovi inserimenti; • monitora e controlla l'andamento del servizio ed il corretto adempimento delle prestazioni, anche attraverso la convocazione dell'Equipe Integrata Disabili allargata; • partecipa alle riunioni di verifica periodica sull'andamento del Servizio; • partecipa, attraverso gli operatori di riferimento, alle riunioni di verifica sui progetti individuali. 	<ul style="list-style-type: none"> - il raccordo sistematico con il Distretto Sociosanitario, informando tempestivamente di eventuali problemi e/o difficoltà che possano pregiudicare il corretto svolgimento del servizio; - il costante rapporto funzionale, relativamente agli aspetti dell'organizzazione generale del servizio, con il personale del Distretto all'uopo incaricato e le Direzioni Scolastiche; - la partecipazione alle riunioni periodiche, almeno semestrali, di verifica, coordinamento e programmazione che potranno essere promosse dal Distretto; <ul style="list-style-type: none"> • provvede a formulare, in stretta collaborazione con i servizi sociali e sanitari che hanno in carico il soggetto, la scuola e la famiglia del soggetto stesso, il progetto individuale relativo all'alunno; • provvede alla programmazione di momenti di verifica congiunta sull'andamento dei progetti individuali e sull'andamento complessivo del servizio; • trasmette al Distretto Sociosanitario: <ul style="list-style-type: none"> - <u>con cadenza quadrimestrale</u>, una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse nonché una relazione sintetica sui progetti individuali; - <u>entro il 30 maggio di ciascun anno</u> una relazione, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto individuale per ciascun alunno; - <u>entro il 30 ottobre di ogni anno</u> un prospetto recante, per ogni singola Direzione Didattica: <ol style="list-style-type: none"> a. i nominativi degli educatori impiegati nel sostegno educativo individualizzato per disabili gravi, in possesso della certificazione di cui alla L. 104/92, indicando l'abbinamento con il fruitore dell'intervento e gli orari svolti; b. i nominativi degli Assistenti familiari (qualora richiesti dal DSS1), in affiancamento agli alunni; c. il progetto individuale redatto, per ogni singolo fruitore, in stretta collaborazione con i competenti Servizi dell'ASL 1 Imperiese ed il personale scolastico, da cui risultino: <ul style="list-style-type: none"> - gli obiettivi da perseguire; - gli strumenti da utilizzare - le attività svolte durante l'intervento da parte degli educatori; - le modalità di verifica del progetto; - i referenti ASL e scolastici coinvolti. d. i laboratori aperti ad una o più classi oltre che a soggetti con disabilità medio/grave che verranno realizzati nel corso dell'anno scolastico, i nominativi degli educatori impiegati nella loro realizzazione, il numero di ore ad essi dedicato, il nominativo dei fruitori disabili, l'indicazione delle classi che partecipano; • allega alla fattura mensile i fogli presenza riportanti le attività svolte ed il relativo numero delle ore di servizio prestate da ogni socio e/o dipendente a in favore di ogni alunno o per la realizzazione dei progetti, dei laboratori, come da prospetti che verranno consegnati all'atto dell'aggiudicazione, controfirmati, per l'attestazione di regolarità e di conferma quantitativa del servizio prestatato, da parte dei Dirigenti Scolastici.
---	--

ARTICOLO 7 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto, avverrà con cadenza mensile posticipata, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, in formato elettronico.

Per ogni fattura dovranno, inoltre, essere prodotti i fogli presenza riportanti le attività svolte ed il relativo numero delle ore di servizio prestate da ogni socio e/o dipendente in favore di ogni singolo alunno o per la realizzazione dei progetti o dei laboratori, come da prospetti che verranno consegnati all'atto dell'aggiudicazione, controfirmati, per l'attestazione di regolarità e di conferma quantitativa del servizio prestato, da parte dei Dirigenti Scolastici.

Con il pagamento del suddetto corrispettivo l'I.A. si intende soddisfatta di ogni suo avere per il servizio di che trattasi, null'altro avendo a pretendere dal Distretto Sociosanitario a tale titolo.

Ciascuna fattura dovrà riportare il codice CIG inerente al presente appalto.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del DURC.

Ai sensi del DPR n. 633/1972 verrà applicata la scissione dei pagamenti introdotta dalla L. 190/2014, art. 1, c. 629, lettera b.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari – Piano straordinario contro le mafie", per tutte le transazioni finanziarie conseguenti all'appalto, l'esecutore si avvarrà del conto corrente bancario o postale.

In caso di contestazione della fattura da parte dell'Ufficio Segreteria Tecnica di Distretto Sociosanitario, motivata per iscritto, il termine di cui sopra è interrotto senza applicazione di penale e/o interessi.

L'Ufficio Segreteria Tecnica di Distretto Sociosanitario si riserva di effettuare ogni tipo di riscontro e controllo sul corretto adempimento del servizio e sui requisiti professionali del personale impiegato, prevedendo altresì un sistema di monitoraggio della soddisfazione dell'utenza attraverso un confronto con le famiglie e/o con gli organismi di loro rappresentanza, per individuare interventi correttivi finalizzati a migliorare la qualità del servizio, cui dovrà partecipare anche la I.A.

Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni formalmente contestati all'affidataria ed il pagamento di penalità, applicata sulla base dell'art. 13 - "Penali e modalità di applicazione delle stesse" del presente capitolato, a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1) del presente articolo o, in subordine, mediante incameramento della cauzione.

ARTICOLO 8 REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Ai sensi del disposto dell'art. 106 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a partire dalla seconda annualità contrattuale, si procederà alla revisione del corrispettivo. La revisione del prezzo sarà calcolata sulla base degli indici ISTAT – FOI, dell'annualità precedente.

La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell'aggiudicatario non potrà essere in alcun caso retroattiva.

Tale adeguamento ne esclude ogni ulteriore, anche in presenza di eventuali rinnovi del CCNL.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

1. L'I.A. dovrà svolgere il servizio con proprio personale, secondo quanto indicato al successivo art. 11, sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità.
2. L'I.A. dovrà rendersi disponibile per l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'andamento del servizio e di verifica degli obiettivi fissati nel PIA di ciascun alunno fruitore del Servizio nei modi, tempi e luoghi in cui il DSS1 deciderà di attuarlo, nonché alla partecipazione ad incontri periodici, volti all'esame delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento del servizio.
3. L'I.A. dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali: tale obbligo vincola l'I.A. anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni di

- categoria.
4. L'I.A. dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi e di igiene sul lavoro, le previdenze per infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, oltre ad ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori nonché impegnarsi, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, ad esigere da parte del proprio personale il rispetto di tale normativa.
 5. L'I.A. dovrà compilare, secondo le modalità definite d'intesa con il Distretto Sociosanitario, relazioni periodiche sullo stato di esecuzione del progetto e sui piani assistenziali personalizzati riferiti al singolo utente, nonché una relazione a conclusione dell'intervento, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti.
 6. L'I.A. dovrà garantire il rispetto della vigente normativa in materia di privacy. Con la sottoscrizione del contratto, l'I.A. assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui entra legittimamente in possesso per l'adempimento degli obblighi contrattuali. I soggetti che, a qualunque titolo, operano per conto dell'I.A. sono qualificati come "incaricati del trattamento" dei dati personali. L'I.A. si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi a distruggere le banche dati non più utili per le finalità specifiche del contratto. Il Distretto Sociosanitario potrà in qualsiasi momento verificare le modalità del trattamento e l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
 7. L'I.A. dovrà garantire la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione che saranno organizzati per il personale dal Distretto Sociosanitario, nei limiti e con le modalità che saranno concordate dalle parti, senza che ciò comporti oneri ulteriori per il Distretto Sociosanitario stesso.
 8. È fatto tassativo divieto all'I.A. di richiedere e/o accettare dagli assistiti compensi di alcun genere; parimenti è fatto divieto erogare agli utenti del servizio interventi a pagamento, sia pure prestati in orari e tempi diversi da quelli stabiliti dal DSS1.
 9. L'I.A. si obbliga a garantire comunque la continuità del servizio, fatti salvi unicamente casi imputabili a cause di forza maggiore non prevedibili (calamità naturali, eccezionali nevicate, alluvioni, ecc...). L'I.A., quindi, dovrà disporre di una struttura organizzativa sufficiente a garantire comunque la continuità del servizio. Solo nel caso di eventi di forza maggiore, non imputabili alle parti, previo assenso del Distretto Sociosanitario, il servizio potrà essere temporaneamente esercitato con modalità sostitutive, ovvero ridotto, oppure sospeso. In tutti i casi di cui sopra dovrà essere garantita dalla I.A. la comunicazione agli utenti al fine di informare circa i probabili disagi. Tale comunicazione, compatibilmente con il verificarsi dell'evento, dovrà essere diffusa in maniera capillare e con i mezzi più efficaci, in relazione alla tipologia dell'emergenza ed al numero d'utenti interessati, anche tramite telefono.
 10. In caso di sciopero dei propri dipendenti, la comunicazione al Distretto Sociosanitario dovrà avvenire tramite P.E.C. inviata con un preavviso di almeno sette giorni o comunque appena sarà nota l'indizione del medesimo.
 11. Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente per tutto quanto utile alla gestione delle emergenze (Ordinanze del Prefetto, del Sindaco, circolari, ecc.).
 12. Qualora la I.A. non eroghi il servizio, o una parte di esso, per motivi ad essa imputabili ed il Distretto Sociosanitario si trovi quindi nella necessità di supplire attraverso prestazioni di altre parti, gli oneri derivanti saranno a completo carico dell'I.A. e le relative somme potranno essere trattenute sui corrispettivi a qualunque titolo dovuti all'I.A.
 13. Al fine di garantire la migliore qualità di svolgimento del servizio, l'I.A. assicura la continuità del rapporto operatore/utente, nel rispetto dei criteri e delle modalità per le sostituzioni inerenti ferie, malattie, dimissioni ed eventi analoghi.
 14. L'I.A. si impegna a provvedere, entro le 24 ore successive, alla sostituzione degli operatori assenti per malattia, ferie dimissioni o licenziamento, assicurando, da parte del personale assunto in sostituzione, il possesso dei requisiti corrispondenti a quelli del personale sostituito, dandone immediatamente comunicazione al DSS1. Nel caso di variazione del personale, i nominativi e le relative qualifiche dovranno essere preventivamente comunicati al Distretto Sociosanitario.

In caso di mancato rispetto di tutto quanto sopra, il Distretto Sociosanitario si riserva di applicare le penali previste all'art. 13 - "Penali e modalità di applicazione delle stesse".

ARTICOLO 10

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E DEI RELATIVI COSTI: DUVRI

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e i.

Relativamente agli obblighi della committenza, in merito alle previsioni di cui all'art. 26, D.Lgs. 81/08, si precisa che non sono presenti interferenze né rischi specifici e non sussiste, pertanto, la necessità di procedere alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi "DUVRI".

Non emergono, altresì, particolari interferenze fra le attività svolte dai lavoratori dell'impresa appaltatrice, gli utenti del servizio, gli altri alunni ed il personale scolastico ed educativo, per cui non sono previsti costi aggiuntivi per "rischi da interferenze", rispetto a quanto ricompreso nei prezzi determinati per il servizio in oggetto.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà produrre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi "DUVRI", riferito alle attività svolte dal personale, in relazione all'appalto aggiudicato e ciò, prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 11

PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

1. Il servizio di gestione dovrà essere svolto esclusivamente da personale qualificato, dipendente o socio dell'I.A., in possesso della qualifica di Educatore, oppure analogo titolo/qualifica dello Stato di appartenenza.
2. Il Coordinatore del servizio dovrà essere dipendente o socio dell'I.A. ed avere esperienza documentata nel settore con caratteristica di continuità e professionalità, nella medesima tipologia di servizio, di cui al presente appalto.
3. I nominativi del personale impiegato, le qualifiche di assunzione, nonché la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere comunicate, per iscritto entro giorni 10 (dieci) dall'avvenuta notifica dell'aggiudicazione.
4. Ogni sostituzione del personale dell'affidataria dovrà avvenire, entro il termine di 24 ore, con operatori di pari qualifica e livello professionale ed essere tempestivamente comunicata, così come ogni altra eventuale variazione, entro giorni 15 (quindici) lavorativi, dall'intervenuta variazione.
5. Il Comune si riserva il diritto di richiedere, all'affidataria, la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi.
6. Qualora sia stato previsto l'impiego di personale addetto al servizio sostitutivo di leva o di volontari, l'affidataria trasmette, ogni tre mesi, l'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo e di rimborso, secondo quanto disposto dal comma 4, articolo 2, della Legge n. 381/91, impegnandosi altresì a stipulare idonea copertura assicurativa per infortuni, malattie professionali e responsabilità civile quanto a ~~al~~ personale ed utenti; tali modalità dovranno risultare da specifica ed idonea documentazione, conservata presso l'affidataria e disponibile per le necessarie verifiche.
7. In caso di inadempienza il Distretto Sociosanitario si riserva di applicare la penale prevista all'articolo 13 - "Penali e modalità di applicazione delle stesse".

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione di impresa dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Aggiudicataria del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, la Cooperativa Animazione Valdocco S.c.s.i.s. onlus, con sede in Torino – via Le Chiuse, 59, come previsto dall'articolo 50 del Codice, e ai sensi delle Linee guida ANAC n.13/2019 garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine , il concorrente dovrà allegare all’offerta tecnica il proprio “progetto di assorbimento” , previsto dalle Linee Guida Anac n.13/2019, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

ARTICOLO 12 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Distretto Sociosanitario, anche tramite i Referenti di Ambito Territoriale Sociale, si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli per esercitare il proprio dovere di vigilanza e verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato nonché al progetto presentato dall'I.A.

ARTICOLO 13 PENALI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il Distretto Sociosanitario effettuerà controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Speciale. In caso di inottemperanza, od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la I.A. potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità e/o reiterazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. In particolare:

INADEMPIENZE E PENALITÀ

Cod.	Tipologia	Importo in Euro
1) Piano del servizio e reportistica		
1.1	Mancato invio entro i termini o incompleta compilazione della documentazione di cui al punto 5 dell’art. 9	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo € 100,00 per ogni omissione accertata
1.2	Mancato invio entro i termini o incompleta compilazione del report quadrimestrale sul servizio effettuato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo € 100,00 per ogni omissione accertata
2) Esecuzione del servizio		
2.1	Interruzione del servizio non autorizzata	€ 500,00 per ogni giornata di interruzione non motivata da cause gravi
2.2	Ritardo o interruzione anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero;	€. 100,00 per ogni ora di ritardo o interruzione anticipata
2.3	Mancato rispetto dei contenuti del PIA	€ 200,00 per ogni infrazione accertata
3) Personale		
3.1	Mancata comunicazione, entro i termini previsti, del nominativo del Coordinatore e dei suoi recapiti	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
3.2	Irreperibilità del Coordinatore nei giorni di effettuazione del Servizio	€. 500,00 per ogni mancata reperibilità
3.3	Mancata comunicazione, entro i termini previsti, dei nuovi recapiti del Coordinatore	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
3.4	Mancata comunicazione, entro i termini previsti, della sostituzione, anche temporanea, del Coordinatore	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
3.5	Mancata comunicazione dei nominativi del personale impiegato, corredata dalle relative qualifiche di assunzione, nonché della documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta notifica dell'aggiudicazione	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
3.6	Comportamento che possa mettere a rischio l’incolumità dei fruitori	€ 200,00 per ogni infrazione accertata
3.7	Mancato rispetto dei termini per la sostituzione temporanea del personale	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
3.8	Sostituzione del personale con personale di qualifica inferiore	€ 500,00 per ogni infrazione accertata

3.9	Turn-over eccessivo del personale	€. 2.500,00/anno
3.10	Mancato invio, ogni tre mesi, dell'elenco nominativo di personale addetto al servizio sostitutivo di leva o di volontari, corredato dalle specifiche modalità di utilizzo e di rimborso	€ 100,00 per ogni omissione accertata
4) Comunicazione		
4.1	Mancata comunicazione alle Direzioni Scolastiche ed alle famiglie di variazioni o interruzioni del servizio nel caso di eventi di forza maggiore	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
4.2	Mancata comunicazione alle Direzioni Scolastiche ed alle famiglie della variazione della pianificazione	€ 200,00 per ogni infrazione accertata
4.3	Ritardi oltre la mezz'ora sull'orario programmato	€ 100,00 per ogni infrazione accertata

Non è comunque precluso, al Distretto Sociosanitario, il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 500,00, in base ad indicatori di gravità che saranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione alla I.A.

Per tutti gli inadempimenti, l'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, a mezzo P.E.C., rispetto alla quale l'I.A. avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica della contestazione stessa.

Qualora il Distretto Sociosanitario, esaminati gli scritti difensivi, ritenga comunque fondato l'accertamento delle violazioni, provvederà, previa comunicazione scritta alla I.A., a detrarre dal corrispettivo del primo mese utile gli importi dovuti a titolo di penale, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l'eventuale quota non soddisfatta.

Resta salvo, per il Distretto Sociosanitario, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

A seguito dell'irrogazione di penali di importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto aggiudicato, il Distretto Sociosanitario si riserva di dare applicazione a quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Altresì, in caso di reiterazione di una medesima non conformità, il Distretto Sociosanitario si riserva di incrementare l'importo della penale nel seguente modo:

- 5% per la prima reiterazione;
- 10 % per la seconda reiterazione;
- 15% per la terza reiterazione;
- 20 % dalla quarta reiterazione in poi.

ARTICOLO 14

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

Il Servizio, di natura socio-educativa, non prevede attività secondarie. Pertanto è fatto divieto, all'aggiudicatario, di subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Ai sensi dell'art. 105, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto all'I.A. di cedere il contratto e la violazione comporterà la nullità di diritto della cessione medesima nonché la risoluzione del contratto, con aggravio di ogni onere e spesa.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Distretto Sociosanitario risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della IA assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto secondo perizia e diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali e/o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Distretto Sociosanitario, oppure vi sia stato subappalto, o cessione, anche solo parziale, del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
- b. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Distretto Sociosanitario, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Distretto Sociosanitario al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione di diritto, ai sensi degli artt. 1453-1454 cod.civ.:

- l'applicazione delle penali, previste all'art. 13, per un importo complessivo superiore al 10% del valore contrattuale
- tre contestazioni elevate, in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Distretto Sociosanitario, ferma restando comunque l'applicazione delle penali previste dall'art. 13;
- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali, che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Distretto Sociosanitario alla Ditta, per porre fine all'inadempimento.

In tutti questi casi il Distretto Sociosanitario procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 20 (venti), entro il quale la Ditta dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione sarà effettuata tramite P.E.C.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Il Distretto Sociosanitario potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, al fine di recuperare penalità, spese e danni, senza necessità di preventive diffide o autorizzazioni.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Distretto Sociosanitario effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e ancora da fornire valutando l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze saranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'I.A.

Il Distretto Sociosanitario procederà, inoltre, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti.

Il Distretto Sociosanitario si riserva, altresì, di rescindere il contratto in caso di cessazione totale del Servizio ed in questo caso le spese occorrenti saranno a totale suo carico.

Qualora nel caso di inizio delle prestazioni, in pendenza della stipulazione del contratto, si verificassero ipotesi di grave inadempimento, il Distretto potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 16 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 92, comma 4, D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i. Tale facoltà è esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
2. Il recesso non potrà avere effetto, prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'aggiudicatario un'indennità corrispondente a quanto segue
 - prestazioni già eseguite dall'aggiudicatario, al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica;
 - un decimo dell'importo del servizio non prestato, calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

**ARTICOLO 17
STRUTTURA RESPONSABILE**

La struttura comunale responsabile è l'Ufficio Segreteria Tecnica di Distretto Sociosanitario n° 1, con sede in Ventimiglia, P.zza XX Settembre.

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Silvia Mabadeje.

**ARTICOLO 18
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le controversie che non possono essere risolte in via amministrativa saranno devolute alla competenza esclusiva del tribunale ordinario.

Il Foro territoriale competente per tutte le controversie che potranno verificarsi tra il Comune di Ventimiglia, in qualità di Capofila del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese, e la controparte è quello di Imperia.

**ARTICOLO 19
ELEZIONE DI DOMICILIO**

La Ditta aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare il luogo del proprio domicilio, al quale il Comune potrà indirizzare, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione potesse occorrere.

**ARTICOLO 20
SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

Il contratto sarà immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse.

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato, nonché le spese per i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A., che resterà a carico dell'Ente.

**ARTICOLO 21
RINVIO AD ALTRE NORME**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia, oltre che, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

**ARTICOLO 22
RISERVATEZZA**

Per la stipula del contratto è richiesto all'aggiudicatario di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa testé richiamata.

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcun modo, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

ARTICOLO 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, L. 136/2010 e s.m. e i..

In particolare si impegna a comunicare, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzarsi per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi all'affidamento in oggetto.

A tal fine l'impresa affidataria si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3, L. 136/2010 e s.m. e i., purché mediante strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, per l'intero importo dovuto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.